

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA	Adelaide	-	Presidente	-
Dott. TRAVAGLINO	Giacomo	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO	Franco	-	rel. Consigliere	-
Dott. CARLUCCIO	Giuseppa	-	Consigliere	-
Dott. VINCENTI	Enzo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27780/2012 proposto da:

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA (OMISSIS) in persona del Presidente Rag. C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato MACCARONE ROCCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO CANTELE giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

METROPOLITANA MILANESE S.P.A. in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato OSCAR ANTONIO PISTOLESI giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3145/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/10/2012, R.G.N. 2918/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato ROCCO MACCARONE; udito l'Avvocato LUCA VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. - La Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., cessionaria di un credito della Scaviter srl verso la Metropolitana Milanese spa derivante dal contratto di appalto tra tali società concluso il 2.10.08 e contemplante espresso divieto di cessione, chiese invano alla debitrice ceduta il pagamento della fattura che consacrava quel credito e, quella anzi pagata dalla debitrice stessa all'impresa appaltatrice dopo la richiesta di pagamento da parte della cessionaria, agì ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., per conseguire la condanna della ceduta al pagamento della somma, sul presupposto dell'inefficacia del pagamento al creditore cedente. L'adito tribunale di Milano, peraltro, rigettò la domanda con ordinanza 6.7.11, il gravame avverso la quale la corte di appello ambrosiana poi respinse, rilevando la validità anche ai fini dell'art. 1341 c.c., della clausola di divieto di cessione e la sua opponibilità per conoscenza o conoscibilità concreta della medesima da parte della cessionaria.

Ricorre per la cassazione di tale sentenza - resa il 2.10.12 col n. 1345 - la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., mentre resiste con controricorso l'intimata (oggi MM spa); e, per la pubblica udienza del 13.10.15, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.2.- Il primo motivo prospetta "violazione o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3)".

p.2.1. In particolare, la ricorrente deduce l'inidoneità dell'approvazione specifica per iscritto della clausola di divieto di cessione del contratto, per non essere stata, nella fattispecie concreta, in modo idoneo richiamata l'attenzione del contraente debole sulla clausola a lui sfavorevole.

p.2.2. La controparte, che - a differenza della ricorrente - riproduce integralmente il tenore letterale della clausola interessata (la n. 8 del contratto di appalto), ne deduce la piena efficacia, sia in concreto per le modalità di avvenuta sua approvazione, sia per l'inconfigurabilità - nella specie - di condizioni generali di contratto, sia per l'assenza di un richiamo c.d. in blocco nella - seconda ovvero - specifica approvazione anche della detta clausola, sia per ricondursi il divieto di cessione pure al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 117.

p.2.3. Il motivo è infondato.

Pur non potendo esaminarsi l'ulteriore ragione - dedotta dalla controricorrente - di validità del divieto di cessione in forza del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 117, (che non risulta tra le rationes decidendi della corte territoriale), la valutazione di idoneità della specifica approvazione per iscritto della clausola - dato anche per scontato o comunque qui non revocabile in dubbio, siccome non presa neppure in considerazione una diversa ipotesi dalla corte di merito, che essa integri una delle condizioni generali di contratto - è corretta.

Sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte e soprattutto del tenore testuale dell'intera clausola e della specifica approvazione come riportato compiutamente - e senza limitarsi a soli stralci, potenzialmente suggestivi o fuorvianti - dalla contro ricorrente, è indubbio che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato a non tutte ed indistintamente le clausole delle condizioni generali, da esse risultandone escluse diverse e comunque in ogni richiamo numerico esistendo anche una, benchè effettivamente sommaria, indicazione del contenuto.

In tal modo, l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c., risulta rispettata, dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni la clausola è stata predisposta, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche a tale contenuto a lui sfavorevole.

Quest'ultimo, del resto, è il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747): a tal fine si deve ammettere l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (tra le altre, Cass., ord. 5 giugno 2014, n. 12708, ovvero Cass. 3 settembre 2007, n. 18525) e si deve negare quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto (tra le altre, v.: Cass., ord. 29 febbraio 2008, n. 5733, ovvero Cass., ord. 11 giugno 2012, n. 9492, nonchè, a contrario, Cass., ord. 24 febbraio 2014, n. 4404), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto (Cass., ord. 5 giugno 2014, n. 12708; Cass., ord. 18 maggio 2015, n. 10119).

p.2.4. E, rispettosa di tali principi, la valutazione della corte territoriale, sulla complessiva idoneità delle formule in concreto adoperate dalle parti a richiamare adeguatamente l'attenzione del contraente contro il quale la clausola è stata predisposta in via generale, si estrinseca allora in un apprezzamento di fatto, il quale, siccome scevro da quei gravissimi evidenti vizi logici o giuridici necessari ora per il rilievo in sede di legittimità (e sui quali si veda infra, p.3.3), si sottrae in questa sede di legittimità alle censure mosse contro di esso.

p.3. - Il secondo motivo ravvisa nella gravata sentenza una "violazione o falsa applicazione dell'art. 1260 c.c., comma 2", nonché un "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio", il tutto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

p.3.1. Sul punto, la ricorrente deduce la totale carenza di prova sull'effettiva conoscenza, da parte sua, della clausola di divieto di cessione e comunque l'insufficienza non solo della mera conoscibilità della medesima, quand'anche sulla base della peculiare diligenza professionale richiestale e quella non risultando certamente dalla fattura descrittiva del credito ceduto, ma pure della giustificazione del giudice del merito sul proprio contrario convincimento; ed indica come doverosa, per la corte territoriale, la considerazione dell'avvenuta erogazione dell'80% del finanziamento a riprova dell'incolpevole ignoranza del divieto contrattuale di cessione.

p.3.2. Dal canto suo, la controricorrente rivendica al giudice del merito la potestà esclusiva di valutare il materiale probatorio e di trame le conclusioni più congrue, condiviso il valore decisivo della chiarezza del riferimento fin dalla fattura al contratto e dell'inverosimiglianza di un'attenta disamina da parte della banca finanziatrice della fonte negoziale del credito di cui si era resa cessionaria.

p.3.3. Va preliminarmente rilevato che il motivo, per la parte in cui è formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non è ammissibile.

Si applica invero, essendo stata la sentenza oggi gravata pubblicata dopo il giorno 11.9.12, il nuovo testo di tale norma, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al co. 3 del medesimo art. 54 cit.): e nell'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881), in forza del quale il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", alla "motivazione apparente", al "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", alla "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". E, con tutta evidenza, ciò che censura la ricorrente è la congruità del risultato della valutazione di fatto della corte territoriale, che invece ed appunto in materia motiva con espressioni chiare ed intelligibili, non affette da alcuno dei soli gravissimi vizi ritenuti rilevanti dalla appena richiamata giurisprudenza.

p.3.4. Peraltro, non può rilevare la preclusione del motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'identità della valutazione dei fatti da parte dei primi due giudici, perchè in primo grado il processo è stato definito a seguito di procedimento sommario ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss., (in disparte la questione della necessità o meno che, ai fini dell'operatività della preclusione

in parola, sia espressamente il giudice del gravame a qualificare in tali sensi la sua decisione).

p.3.5. Le argomentazioni in diritto della corte territoriale, poi, sono anche corrette e non meritano neppure le censure mosse ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, di erronea o falsa applicazione del capoverso dell'art. 1260 c.c..

E' ben vero che pure di recente si riafferma il principio per il quale "il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, in base ai principi dell'affidamento nella normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260 c.c., comma 1, e dell'inefficacia del contratto nei confronti dei terzi, ex art. 1372 c.c., soltanto in quanto, ex art. 1260 c.c., comma 2, sia dimostrato che il cessionario abbia avuto conoscenza effettiva di detto patto al tempo della cessione" (da ultimo, v.

Cass. 20 gennaio 2015, n. 825, ove riferimenti).

E tuttavia (benchè effettivamente incongrua sia l'enunciazione di condivisione della conclusione del primo giudice sulla mera - evidentemente astratta - conoscibilità della cessione stessa, di cui a pag. 4, penultimo paragrafo, della gravata sentenza) la corte di merito ritiene positivamente provato proprio che, nella specie, una effettiva conoscenza vi fosse, sulla base della congiunta considerazione sia del richiamo al contratto di appalto nella stessa fattura oggetto della cessione, sia della natura e dell'importo del credito: infatti, i giudici del gravame ritengono che "può affermarsi che la banca fosse a conoscenza della clausola relativa al divieto di cessione del credito" (pag. 4, righe quinta e seguente della gravata sentenza) ed in tal modo finiscono, sia pure sulla base di un'evidente prova critica o presuntiva, con l'affermare non la sola o mera o potenziale conoscibilità (ciò che avrebbe giustificato le critiche della ricorrente), ma appunto una conoscenza effettiva (ciò che non merita le censure della soccombente).

Ed anche in tal caso, soprattutto alla luce dei già illustrati limiti derivanti dalla novella dell'art. 360 c.p.c., n. 5, una simile ricostruzione si sottrae alle censure nella presente sede di legittimità, perchè scevra da quei soli gravissimi vizi ormai soli a rilevare.

p.4.- Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 7.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2015